ALLEGATO 1

QUALIFICAZIONE PER SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all'art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in forma singola o in raggruppamento, che siano in possesso dei requisiti seguenti:

1.a) REQUISITI DI ORDINE GENERALE

- 1.a.1) assenza di motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- **1.a.2)** assenza di divieto a contrarre di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- **1.a.3)** assenza di cause ostative alla capacità di contrattare con la P.A. (reati ex 32 quater c.p., etc...);

1.b) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- **1.b.1) per tutti i concorrenti tranne i professionisti singoli**, iscrizione nel registro delle imprese CCIAA per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura (ovvero, per concorrenti non stabiliti in Italia, dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito);
- **1.b.2) per tutti i concorrenti**, nel **gruppo di progettazione**, ai fini dell'affidamento dei servizi di progettazione di cui trattasi si richiede **inderogabilmente** la presenza delle seguenti figure professionali:
 - tecnico professionista incaricato del coordinamento generale e dell'integrazione tra le varie progettazioni specialistiche, unico responsabile e referente nei confronti della stazione appaltante;
 - tecnico professionista per le tematiche impiantistiche idro-termo sanitarie e meccaniche:
 - tecnico professionista per le tematiche impiantistiche elettriche e speciali;
 - tecnico professionista per le tematiche antincendio, iscritto negli elenchi del Ministero degli Interni di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 139/2006 e s.m.i.;
 - tecnico professionista in possesso delle abilitazioni previste dall'art. 98 del D.Lgs. 81/2008 per le prestazioni professionali di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- N.B. E' ammesso che più specializzazioni siano in capo al medesimo soggetto, ove questi ne abbia i requisiti.

Tutti i suddetti professionisti devono essere abilitati all'esercizio della professione, nonché iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili, e nominativamente indicati con specificazione delle rispettive qualificazioni professionali necessarie per l'espletamento dell'incarico, unitamente alla persona fisica incaricata del coordinamento generale e dell'integrazione delle prestazioni specialistiche.

- **1.b.3) per i raggruppamenti temporanei**, presenza di un professionista abilitato da meno di 5 anni dal momento di presentazione dell'offerta, secondo le modalità di cui all'art. 4 D.M. 2/12/2016 n. 263;
- **1.b.4) per le società di ingegneria**, presenza di un direttore tecnico ingegnere o architetto abilitato da almeno 10 anni, ai sensi dell'art. 3 D.M. 2/12/2016 n. 263;

1.b.5) per le società di ingegneria e le ^{2/4} società di professionisti, i raggruppamenti, i consorzi e i GEIE, l'adempimento agli obblighi di comunicazione indicati all'art. 6 del D.M. 2/12/2016 n. 263 (in base alle modalità di cui al comunicato del presidente ANAC del 22/03/2017);

1.c – REQUISITI DI IDONEITA' ECONOMICO FINANZIARIA

- ai fini di garantire una idonea struttura organizzativa e operativa, i partecipanti devono aver svolto, nei migliori tre anni degli ultimi cinque, servizi di architettura e ingegneria, in qualità di titolare dell'affidamento, per un fatturato globale almeno pari all'importo dei corrispettivi determinati per lo svolgimento dell'incarico stimato in **Euro 49.000,00** al netto del contributo previdenziale ed assistenziale e dell'IVA;

oppure, in alternativa:

- disporre di idonea assicurazione per i danni derivanti al Committente dall'esercizio dell'attività professionale con massimale non inferiore a € 1.000.000,00 e garanzia postuma decennale, in linea con quanto disposto dall'art. 83, comma 4, lettera c) del D.Lgs 50/2016;

1.d) CAPACITA' TECNICHE E PROFESSIONALI

1.d.1) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni, in qualità di titolare dell'affidamento, di servizi di ingegneria ed architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., analoghi agli ID OPERE dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuati sulla base del D.M. 17 giugno 2016, per un importo globale, per ogni ID OPERE, non inferiore a **1 (uno)** volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle ID-opere.

Per gli importi complessivi dei lavori con il dettaglio delle singole tipologie di opere, si rimanda alla seguente tabella:

Cate- goria Opere	ID. Opere D.M. 17/06/2016	Descrizione	Importo Opere (con sicurezza)	Grado Complessità
IMPIANTI	IA.04	Impianti elettrici	€ 338.267,86	1,30
IMPIANTI	IA.02	Impianti mecca- nici, aeraulici	€ 605.705,14	0,85
			€ 943.973,00	

N.B

Si precisa che il medesimo intervento, qualora eventuale oggetto di più tipologie di incarico (progettazione, D.L., etc...), potrà essere considerato una volta sola.

Precisazioni relative al requisito 1.d.1

• i servizi valutabili sono quelli, sia svolti per committenti pubblici che nei confronti di committenti privati,

- i servizi valutabili sono quelli ^{3/4} **ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando** (per studi di fattibilità, progetti e coordinamento sicurezza in fase di progettazione vale la data di consegna; per direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione vale la data di conclusione dei lavori);
- si computeranno anche i servizi di progettazione relativi a lavori non realizzati, purché il progetto sia stato accettato/approvato e/o pagato dal committente;
- le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali;
- ai fini della dimostrazione del requisito, il valore dei servizi prestati in raggruppamento o consorzio va calcolata **pro quota** rispetto all'importo totale del servizio.

I requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità tecnico-organizzativa devono essere posseduti dall'operatore economico partecipante dal momento di presentazione della proposta o di affidamento dell'incarico e devono perdurare per tutta la procedura.

1.d.2 Partecipazione di raggruppamenti temporanei, GEIE e Consorzi

E' ammessa la partecipazione di raggruppamenti temporanei, GEIE e consorzi stabili di società di professionisti e società di ingegneria, con l'osservanza della disciplina di cui all'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 2/12/2016 n. 263.

In merito al possesso dei requisiti richiesti, in caso di raggruppamenti temporanei o GEIE valgono le seguenti specifiche:

- i requisiti di ordine generale, di cui all'art. 1 lett. A) devono essere posseduti e dichiarati da ciascuno degli operatori economici che partecipano in forma congiunta;
- i requisiti di idoneità professionale, di cui all'art. 1 lett. b.1, b.3 e b.5 devono essere posseduti e dichiarati da ciascuno degli operatori economici che partecipano in forma congiunta; i requisiti di cui all'art. 1 lett. b.2 e b.3 devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso ed essere dichiarati dal capogruppo;
- i requisiti di idoneità economico finanziaria di cui all'art. 1 lett. C), devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso ed essere dichiarati dal capogruppo che, in ogni caso, dovrà possederne una quota superiore alle altre mandanti;
- i requisiti di capacità di cui all'art. 1 lett. d), devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso ed essere dichiarati dal capogruppo; per il requisito di cui alla lett. d.1 la mandataria deve possedere il requisito per un valore complessivo superiore a ciascuno dei mandanti-

In merito al possesso dei requisiti richiesti, in caso di consorzi stabili di società di professionisti e società di ingegneria valgono le seguenti specifiche:

- i requisiti di ordine generale, di cui all'art. 1 lett. A) devono essere posseduti e dichiarati dal Consorzio e da ciascuno dei consorziati per i quali il Consorzio concorre;
- i requisiti di idoneità professionale, di cui all'art. 1 lett. b.1, b.4 e b.5 devono essere posseduti dal Consorzio e da ciascuno dei consorziati per i quali il Consorzio concorre; i requisiti di cui all'art. 1 lett. b.2 devono essere posseduti dal consorzio stabile o dai consorziati per i quali il Consorzio concorre;
- i requisiti di idoneità economica finanziaria di cui all'art. 1 lett. C), devono essere dichiarati dal consorzio stabile che li può possedere sia in proprio, sia attraverso i requisiti delle società consorziate designate per l'esecuzione, sia, mediante <u>avvalimento</u>, attraverso i requisiti delle società consorziate <u>non</u> designate per l'esecuzione;

i requisiti di capacità di cui all'art. 1 ^{4/4} lett. d), devono essere dichiarati dal consorzio stabile che li può possedere sia in proprio, sia attraverso i requisiti delle società consorziate designate per l'esecuzione, sia, mediante <u>avvalimento</u>, attraverso i requisiti delle società consorziate <u>non</u> designate per l'esecuzione; <u>il requisito di cui alla lett. 1 d.2 non è frazionabile</u>.

In merito alla documentazione da presentare, si precisa che:

- il Modello di dichiarazione di partecipazione (o il DGUE) deve essere redatto e sottoscritto:
 - in caso di raggruppamenti temporanei o GEIE, dal Legale Rappresentante di ciascuno degli operatori economici che partecipano in forma congiunta (un modulo per ogni operatore economico);
 - in caso di consorzi stabili di società di professionisti e società di ingegneria, dal Legale Rappresentante del Consorzio e di ciascuno dei consorziati per i quali il Consorzio concorre (un modulo per ogni operatore economico);
- I Consorzi sono tenuti ad allegare copia dell'Atto costitutivo dello Statuto.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero di partecipare al concorso anche in forma individuale qualora abbia partecipato al medesimo in raggruppamento o consorzio.

1.d.3 Avvalimento

Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016, il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, che soddisfi la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (ausiliario).

Si precisa che:

- per quanto riguarda i requisiti titoli di studio e professionali richiesti o esperienze professionali pertinenti, il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste;
- il concorrente che si avvalga dei requisiti di un altro soggetto deve comunque essere iscritto, ove previsto, nel registro delle imprese CCIAA per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura;
- è ammesso l'avvalimento di più operatori economici ausiliari;
- l'operatore economico ausiliario non potrà avvalersi a sua volta di altro soggetto;
- il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti dell'Ente Committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di avvalimento;
- non è consentito che dello stesso ausiliario si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'ausiliario che chi si avvale dei requisiti;
- nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 nei confronti dei sottoscrittori, la Stazione Appaltante escluderà il concorrente.